



25819/10

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	Vittoria	Presidente
Dott. Francesco Maria	Fioretti	Consigliere
Dott. Francesco	Felicetti	Consigliere
Dott. Renato	Rordorf	Consigliere
Dott. Vittorio	Zanichelli	Rel. Consigliere

Oggetto

fallimento
Impugnazione stato passivo
Partecipazione del fallito

ha pronunciato la seguente:

R.G.N. 27584/09

Cron. 25819

Rep.

C.C. 27 set. 2010

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Edda CAROLLO, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie n. 76, presso l'Avv. Marco Spadaro che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alfredo Tassarolo, come da procura in calce al ricorso;

C I

- ricorrente-

contro

PALLADIO COSTRUZIONI EDILI s.r.l., fallita, in persona del curatore *pro tempore*, con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio n. 21, presso l'Avv. Tommaso Manferoce, come da procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione del decreto del Tribunale di Vicenza depositato il 9 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli. **E' PRESENTE**
AVV. SPADARO MARCO

Vittorio Zanichelli est.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Edda Carollo ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta avverso lo stato passivo per omessa notifica alla fallita del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

Resiste l'intimata curatela con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

303
10



MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. è del seguente letterale tenore:

“Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 99 l. fall. per avere il tribunale ritenuto applicabile *ratione temporis* alla fattispecie detta norma nella formulazione operata dal d.lgs. n. 5/2006, che prevedeva la notificazione dell’impugnazione e del decreto di fissazione dell’udienza anche al fallito, e non in quella risultante dal c.d. decreto correttivo n. 169/2007, che tale notificazione più non prevede, benché, trattandosi di norma processuale, dovesse trovare applicazione la seconda vigente al momento in cui si è svolto il giudizio di impugnazione.

Il motivo appare manifestamente infondato. Premesso che il fallimento è stato dichiarato in data 18 ottobre 2006, l’art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, dettando la disciplina transitoria, dispone, per la parte che qui rileva, che “1. *Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.*

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore’.

La disposizione è dunque inequivoca e limita l’applicazione della nuova normativa, ivi compresa dunque la disciplina delle impugnazioni, alle procedure fallimentari aperte dopo la sua entrata in vigore con la conseguenza che l’opposizione di cui si tratta, come tutta la procedura, è regolata dalla disciplina previgente.

Il secondo motivo con cui si deduce violazione dell’art. 99 l. fall. per avere erroneamente il tribunale qualificato il fallito quale litisconsorte necessario del curatore e di conseguenza ritenuto inammissibile l’impugnazione in quanto allo stesso non notificata appare per contro manifestamente fondato.

La questione è stata esaminata solo di recente dalla Corte (e ciò induce a non ritenere il motivo inammissibile) ed è stato affermato il principio secondo cui “*nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito, secondo quanto previsto dall’art. 99 legge fallimentare, nel testo novellato dal decreto n. 5 del 2006, non è*

Vittorio Zanichelli est.



perentorio, e l'inosservanza del termine originariamente assegnato non rende inammissibile l'impugnazione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato (rectius dal presidente, nota del Relatore) l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tale fine assegnatogli" (Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2010, n. 11510).

A ciò si aggiunga che, prescindendo dalla considerazione (oggetto della censura di cui al quarto motivo) secondo cui in caso di omessa notifica dell'impugnazione in cause inscindibili, e quindi anche in caso di litisconsorzio necessario, l'omessa notifica ad uno del litisconsorti non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ma la necessità dell'integrazione del giudizio ex art. 331 c.p.c. che il giudice deve disporre, l'errore in cui prima ancora è incorso il tribunale consiste nell'aver qualificato il fallito parte necessaria nel giudizio di impugnazione.

Premesso che il fallito non è parte nella fase necessaria in quanto tale è il curatore la cui legittimazione processuale "comprime" quella del fallito fino ad escluderla totalmente in relazione ai rapporti di natura patrimoniale compresi nel fallimento, tale certamente non è neppure nella fase eventuale dell'impugnazione, come è reso evidente dalla previsione, contenuta nell'art. 99 l. fall. nella versione del c.d. rito intermedio applicabile alla fattispecie e non per nulla presente anche nell'art. 95 vigente che disciplina la fase dell'accertamento, secondo cui "*il fallito può chiedere di essere sentito*". Detta previsione, che sarebbe del tutto ultronea se il fallito fosse parte in quanto avrebbe *os ad loquendum* per tale sola qualifica, indica chiaramente che la presenza del fallito è finalizzata unicamente a consentirgli di apportare volontariamente elementi utili alla decisione senza che ciò comporti l'assunzione del ruolo di parte. D'altronde, se il fallito fosse stato parte addirittura necessaria nell'impugnazione nella disciplina intermedia mal si comprenderebbe la ragione della sua esclusione in quella vigente in cui non solo non è prevista la notifica al medesimo del ricorso per impugnazione e del decreto di fissazione dell'udienza ma non ne è neppure prevista l'audizione a sua richiesta. Comprensibile è invece l'esclusione se la presenza del fallito è solo eventuale e finalizzata a consentirgli di interloquire volontariamente sulle domande, avendo il medesimo già avuto tale possibilità in occasione della discussione avanti al

Vittorio Zanichelli est.



giudice delegato.

La notificazione al fallito nel rito intermedio, dunque, ha il valore della semplice *denuntiatio litis* e quindi la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo unicamente il tribunale disporre la rinnovazione dell'atto mancante.

L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento di quelli ulteriori".

Ritiene il Collegio di poter pienamente condividere la relazione e pertanto l'impugnato decreto deve essere cassato e la causa rinviata, anche per le spese, al giudice *a quo*.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Roma, 27 settembre 2010

Vittorio Zarocelli est.

Il Presidente

Dott. Paolo Vittoria

Il Funzionario Giudiziario
Cristina DEPRIMA

Dopo l'ora di Cancelleria

21 SET 2010

Oggi



IL PRESIDENTE
CANCELLERIA